

COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 446

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V -URBANISTICA ED. PRIVATA

N. 83 DEL 14-05-2018

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del decreto legislativo 50/2016, dell'incarico per verifica periodica ascensori dei centri commerciali alla ECO Certificazioni S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7F238DBF5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 32 del Nuovo Codice dei contratti DLgs 50/2016 che testualmente recita:

“Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.

- 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.*
- 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.(omissis)*

VISTO l'art. 36 comma 2, del DLgs 50/2016 e smi che testualmente recita:

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici sono state emesse diverse ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

DELL'Articolo 3, comma 2, dell'OCDC n. 408 del 15 novembre 2016 che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedano, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

DELL'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del D.L. n. 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, che prevede le varie ipotesi di delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES o GL-Aedes;
- l'art. 3, comma 1, legittima alla delocalizzazione i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali di servizi, alla data degli eventi sismici 2016, con sede a tale data in edifici detenuti a qualsiasi titolo, risultati danneggiati o distrutti dal terremoto;

CHE con ordinanze n. 88 del 13/10/2016 e n. 103 del 19/10/2016 è stato acquisita, tramite locazione, l'area per la realizzazione di strutture temporanee commerciali;

CHE la Regione Lazio, per il tramite del Soggetto Attuatore ha completato le strutture temporanee unitarie, in cui ricollocare le attività commerciali di Amatrice, presso la c.d. "Area Cotral" o Centro commerciale Il Corso e presso la c.d. "Triangolo";

VISTA la Comunicazione della Regione, ai sensi dell'Art. 12 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., relativa all'installazione di tre impianti di sollevamento (ascensori) nei centri commerciali e al nominativo della ditta manutentrice DAMA s.r.l.:

- 1° Ascensore Centro Commerciale Triangolo, portata kg 1250, corsa m 3,70, azionamento idraulico fermate n° 2, velocità m/sec 0,50, numero di costruzione UT17/0105;
- 2° Ascensore Centro Commerciale Cotral, portata kg 630, corsa m 3,45, azionamento idraulico fermate n° 2, velocità m/sec 0,63, numero di costruzione SELE AAD7928;
- 3° Ascensore Centro Commerciale Cotral, portata kg 630, corsa m 3,45, azionamento idraulico fermate n° 2, velocità m/sec 0,63, numero di costruzione SELE AAD7929;

VISTO che si rende necessario individuare la ditta per la verifica periodica;

VISTO il preventivo della ECO Certificazioni s.p.a., assunto al protocollo n. 27792 del 13.11.2017, per l'importo di € 324,00 + IVA;

PRESO ATTO che la ditta ECO Certificazioni s.p.a. si è resa disponibile alla verifica periodica degli ascensori;

RITENUTO avvalersi della ECO Certificazioni s.p.a. di comprovata esperienza nella verifica periodica degli ascensori per precedenti verifiche su impianti comunali, al fine di garantire il pubblico servizio;

CONSIDERATO che l'affidamento rientra per importo in quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTI:

- gli artt. 107, 191 e 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'OCDPC 393 del 13 settembre 2016;
- il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C.;
- l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICORDATO che il CIG per la prestazione richiesta è il seguente Z7F238DBF5;

DETERMINA

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del decreto legislativo 50/2016, l'incarico di verifica periodica ascensori dei centri commerciali alla ECO Certificazioni S.p.a., p.iva 01358950390 con sede in Via Mengolina n.33, Faenza (RA), per un totale complessivo pari a € 324,00 (oltre I.V.A.);

DI IMPEGNARE in favore dell'affidatario l'importo complessivo di € 395,28 al Titolo I capitolo 1540-3 "SISMA 2016 - SPESE PER L'EMERGENZA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" sul bilancio 2016-2018;

DI DARE ATTO che la somma è tra quelli rendicontabili al Dipartimento della Protezione Civile che procederà al riversamento delle somme spese;

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione a espletamento dell'incarico previo deposito del documento fiscale.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO ROMEO AMICI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 14-05-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 21-05-2018

REG. 864

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

